

Bozza del 15.10.2009

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.	<u>Articoli della direttiva trasposti con il comma annotato</u>
<p style="text-align: center;">IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione,</p> <p>Vista la legge, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008” ed, in particolare, l’art..... rubricato “Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno”;</p> <p>Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;</p> <p>Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del</p> <p>Acquisito il parere preliminare della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;</p> <p>Acquisito il parere preliminare delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;</p> <p>Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del</p> <p>Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa e (con i <i>Ministri degli Affari Esteri, della Giustizia e dell’Economia e Finanze</i>.....;)</p> <p>Emana il seguente decreto legislativo:</p>	
<p style="text-align: center;">Titolo I – Disposizioni Generali</p> <p style="text-align: center;">Capo I (Ambito di applicazione)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 (Oggetto e finalità)</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale.</p>	

<p>2. Le disposizioni dei titoli I, II, III, IV, V, VI e VII sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma secondo lettere e) ed m) della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 2 (Esclusioni)</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi non economici di interesse generale, ivi inclusi i servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie ed alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno forniti da amministrazioni pubbliche, da prestatori da esse incaricati <i>o da associazioni caritative riconosciute come tali.</i></p> <p>2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri, quando le stesse implicino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche.</p> <p>3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla disciplina fiscale delle attività di servizi.</p> <p>4. Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei casi previsti negli articoli del presente capo.</p> <p>5. Il Ministro per le Politiche Europee può adottare con proprio decreto un elenco ricognitivo delle attività di servizi che, in applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono comunque escluse dall'ambito di applicazione dello stesso.</p>	<p><u>art. 2 par. 2 lett. a</u>, sui servizi non economici di interesse generale, <u>art. 2 par. lett. j</u>), sui servizi sociali,</p> <p><u>art. 2 par. 2 lett. i</u>: sull'esercizio di pubblici poteri sentenze 21 giugno 1974, causa 2/74, Reyners, Racc. pag. 631, punto 45; 31 maggio 2001, causa C-283/99, Commissione/Italia, Racc. pag. I-4363, punto 20, e 30 marzo 2006, causa C-451/03, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, Racc. pag. I-2941, punto 46;</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 3 (Servizi finanziari)</p> <p>1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi finanziari, ivi inclusi i servizi bancari e nel settore del credito, i servizi assicurativi e di riassicurazione, il servizio pensionistico professionale o individuale, la negoziazione dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti.</p> <p>2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle attività ammesse al mutuo riconoscimento di cui all'articolo 1 comma 2 lett. f) del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385¹; - quando hanno ad oggetto gli strumenti finanziari di cui alla sezione C dell'Allegato al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58², alle attività, ai servizi di investimento ed ai servizi accessori di cui alla sezione A ed 	<p><u>Art. 2 par. lett. b</u></p>

¹ Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

² Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.

<p>alla sezione B del medesimo allegato.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 4 (Servizi di comunicazione)</p> <p>1. Ai servizi ed alle reti di comunicazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259³ si applicano esclusivamente le disposizioni di cui ai titoli IV e V del presente decreto. <i>(occorre accertare se non si debbano richiamare anche le disposizioni di cui all'art.30 e le altre del titolo VI)</i></p>	<p><u>Art. 2 par. 2 lett. c):</u> <u>considerando n. 20</u> ove si specifica che le esclusioni dal campo di applicazione della direttiva delle materie attinenti ai servizi di comunicazione elettronica riguardano le questioni trattate nelle direttive comunitarie settoriali e quelle per le quali le stesse direttive lasciano spazio agli stati membri di adottare misure a livello nazionale. Le questioni non coperte dalle direttive quali i punti di contatto e le procedure elettroniche dovrebbero trovare applicazione anche secondo la guida della Commissione</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 5 (Servizi di trasporto)</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi di trasporto aereo, marittimo, per le altre vie navigabili, ferroviario e su strada, ivi inclusi i servizi di trasporto urbani, di taxi, di ambulanza, nonché i servizi portuali e i servizi di noleggio auto con conducente.</p> <p>2. Ai fini del presente decreto, non costituiscono servizi di trasporto quelli di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. scuola guida; b. trasloco; c. noleggio di veicoli e unità da diporto; d. pompe funebri; e. fotografia aerea. 	<p><u>Art. 2 par. 2 lett. d)</u> <u>Considerando 21:</u> inoltre, si accoglie l'interpretazione della Commissione Europea secondo la quale il noleggio di auto con conducente è da equipararsi al servizio taxi.</p> <p>Indicazioni tratte dalla Guida della Commissione</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 6 (Altri servizi esclusi)</p> <p>1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ai servizi di somministrazione di lavoratori forniti dalle agenzie per il lavoro, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276⁴; 	<p><u>Art. 2 par. 2 lett. e)</u></p>

³ Codice delle comunicazioni elettroniche.

⁴ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30

<p>b.ai servizi sanitari e a quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio delle professioni sanitarie, indipendentemente dal fatto che vengano prestati in una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione, di finanziamento e dalla loro natura pubblica o privata;</p> <p>c.ai servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici;</p> <p>d.al gioco d'azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco;</p> <p>e.ai servizi di sicurezza privata che consistono nella vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari;⁵</p> <p>f.ai servizi forniti da notai.</p>	<p>Art. 2 par. 2 lett. f); considerando 22</p> <p><u>Art. 2 par. 2, lett. G;</u> <u>considerando 24.</u></p> <p><u>Art. par. 2 lett.h.;</u> <u>considerando 25</u></p> <p><u>Art. 2 par. lett. k;</u></p> <p><u>Art. 2 par. lett. l;</u></p>
<p style="text-align: center;">Capo II (Definizioni e principi generali)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 7 (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini del presente decreto si intende per:</p> <p>a. “servizio”: qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione; i servizi non economici di interesse generale non costituiscono servizi ai sensi del presente decreto (?);</p> <p>b. “prestatore”: qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro o qualsiasi soggetto costituito conformemente al diritto di uno stato membro o da esso disciplinato, a prescindere dalla sua forma giuridica, stabilito in uno Stato membro, che offre o fornisce un servizio;</p> <p>c. “destinatario”: qualsiasi persona fisica che sia cittadino di uno Stato membro o che goda di diritti ad essa conferiti dall'ordinamento comunitario, o qualsiasi altro soggetto indicato alla lett. b), stabilito in uno Stato membro, che a scopo professionale o per altri scopi, fruisce o intende fruire di un servizio;</p> <p>d. “Stato membro di stabilimento”: lo Stato membro nel cui territorio è stabilito il prestatore del servizio considerato;</p> <p>e. “stabilimento”: l'esercizio effettivo a tempo indeterminato di un'attività economica non salariata da parte del prestatore, svolta con un'infrastruttura stabile;</p> <p>f. “regime di autorizzazione”: qualsiasi procedura, non inerente al riconoscimento della qualifica professionale disciplinato dal decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206⁶, che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorità competente allo scopo di ottenere un provvedimento formale o un provvedimento implicito relativo all'accesso ad un'attività di</p>	<p><u>art. 4</u></p> <p><u>considerando n. 38,</u> ove si chiarisce che per <u>persone giuridiche</u> ai sensi del Trattato si intendono tutte le entità costituite conformemente al diritto di uno stato membro o da esso disciplinate, a prescindere dalla loro forma giuridica.</p>

⁵ Articoli 134 e seguenti del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

⁶ Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

<p>servizio o al suo esercizio;</p> <p>g. “requisito”: qualsiasi regola che imponga un obbligo, un divieto, una condizione o un limite al quale il prestatore o il destinatario debba conformarsi ai fini dello svolgimento della specifica attività esercitata e che abbia fonte in leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi ovvero in disposizioni adottate da ordini, collegi ed albi professionali;</p> <p>h. “motivi imperativi d'interesse generale”: ragioni di pubblico interesse quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;</p> <p>i. “autorità competente”: le amministrazioni statali, regionali o locali e gli altri soggetti responsabili del controllo o della disciplina delle attività di servizi, ivi inclusi gli ordini, i collegi ed albi professionali.</p> <p>j. “stato membro nel quale è prestato il servizio”: lo Stato membro in cui il servizio è fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro;</p> <p>k. “professione regolamentata”: un'attività professionale o un insieme di attività professionali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;</p> <p>l. “comunicazione commerciale”: qualsiasi forma di comunicazione destinata a promuovere, direttamente o indirettamente, beni, servizi, o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di una persona che svolge un'attività commerciale, industriale o artigianale o che esercita una professione regolamentata. Non costituiscono, di per sé, comunicazioni commerciali le informazioni seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le informazioni che permettono l'accesso diretto all'attività dell'impresa, dell'organizzazione o della persona, in particolare un nome di dominio o un indirizzo di posta elettronica; 2) le comunicazioni relative ai beni, ai servizi o all'immagine dell'impresa, dell'organizzazione o della persona elaborate in modo indipendente, in particolare se fornite in assenza di un corrispettivo economico. 	
<p style="text-align: center;">Articolo 8 (Clausola di specialità)</p> <p>1. In caso di contrasto con le disposizioni del presente decreto, si applicano le disposizioni di attuazione di altre norme comunitarie che disciplinano aspetti specifici dell'accesso ad un'attività di servizi o del suo esercizio per</p>	<p style="text-align: center;"><u>art. 3 par. 1</u></p>

<p>professioni o in settori specifici, ivi incluse <i>le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72</i>⁷, dal decreto legislativo 31 Luglio 2005, n. 177⁸ e dal decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206⁹.</p>	
<p>Titolo II – Disposizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività di servizi</p> <p>Capo I</p> <p>Disposizioni generali in materia di regimi autorizzatori</p> <p>Articolo 9 (Regimi autorizzatori)</p> <p>1. Ferme restando le disposizioni di applicazione generale in materia ambientale, edilizia ed urbanistica, nonché quelle a tutela della sanità pubblica, della sicurezza dei lavoratori e dell'incolumità delle persone, l'accesso alle attività di servizio ed il loro esercizio non sono soggetti a regimi autorizzatori, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.</p> <p>2 Regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al presente titolo, salvi i casi disciplinati da altre disposizioni specifiche di attuazione di norme comunitarie.</p> <p>3. Il numero dei titoli per l'accesso e l'esercizio di un'attività di servizi può essere limitato solo se sussiste un motivo imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili.</p> <p>4 <i>Ove non diversamente previsto, ai fini dell'ottenimento del titolo autorizzatorio si applica l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241</i>¹⁰.</p>	<p><u>art. 9 par. 1</u> <u>considerando 9</u></p> <p><u>Art. 11 par. 1 – art. 12</u></p> <p>Occorre un coordinamento con il periodo aggiunto all'art. 19 della 241/90, dal comma 4 dell'art. 9, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ove si enuncia lo stesso principio. A tal fine, sembra opportuno procedere all'abrogazione del predetto periodo tenendo ferma la scelta di prevedere in un presente decreto tutte le disposizioni in materia di accesso alle attività di servizi.</p>

⁷ Attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

⁸ Testo unico della radiotelevisione.

⁹ Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

¹⁰ Dichiarazione di inizio attività.

<p>2. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tener conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.</p> <p>3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio del titolo.</p> <p>4. Nei casi di cui al comma 1 il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo.</p>	<p><u>Art. 12, par. 3</u></p> <p><u>Art. 12 par. 2</u></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13 (Procedimenti per il rilascio dei titoli autorizzatori)</p> <p>1. Nei casi diversi da quelli di cui all'articolo 9 comma 4, ai fini del rilascio di titoli autorizzatori riguardanti l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi di cui al presente decreto si segue il procedimento di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241¹¹, fatta eccezione per quelli elencati nell'allegato 1, i quali si concludono con l'adozione di un provvedimento espresso.</p> <p>2. Il termine per la conclusione del procedimento decorre dal momento in cui il prestatore ha presentato tutta la documentazione necessaria, ai fini dell'accesso all'attività e al suo esercizio.</p> <p>3. Le autorità competenti assicurano che per ogni domanda di autorizzazione sia rilasciata una ricevuta. La ricevuta deve contenere le informazioni seguenti:</p> <p>a) il termine previsto per la conclusione del procedimento ed i casi in cui la sua decorrenza subisca un differimento o una sospensione;</p> <p>b) i mezzi di ricorso previsti;</p> <p>c) nei procedimenti ai quali si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241 di cui al comma 1, la menzione che, in mancanza di risposta entro il termine previsto, l'autorizzazione è considerata come rilasciata. Quando la domanda è presentata per via telematica la ricevuta è inviata tramite posta elettronica.</p>	<p><u>Art. 13 par. 4</u>:la direttiva impone il modello procedimentale del silenzio-assenso</p> <p><u>Art. 13 par. 5</u></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 14 (Autorità preposte al rilascio di titoli autorizzatori)</p> <p>1. Fatti salvi i poteri di ordini, collegi ed albi professionali che agiscono in qualità di autorità competente, nei procedimenti di rilascio di titoli autorizzatori o relativi all'adozione di altri provvedimenti rilevanti ai fini dell'esercizio dell'attività di servizi è vietata la partecipazione diretta o indiretta alla decisione, anche in seno ad organi consultivi, di operatori concorrenti.</p>	<p><u>Art. 14 par. 1 n. 6</u> (Tale divieto non riguarda la consultazione di organismi quali le camere di commercio o le parti sociali su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione né la consultazione del grande pubblico).</p>
Capo II	

¹¹ Silenzio assenso.

<p>(Disposizioni generali sui requisiti per l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi)</p> <p>Articolo 15 (libertà di accesso ed esercizio delle prestazioni di servizi)</p> <p>1. L'accesso e l'esercizio delle attività di servizio che non sono in contrasto con norme imperative, l'ordine pubblico o il buon costume costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni ingiustificate o discriminatorie.</p>	
<p>Articolo 16 (Requisiti vietati)</p> <p>1. L'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:</p> <p>a) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione della sede legale, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il requisito della cittadinanza italiana per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza; 2) il requisito della residenza in Italia per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza; <p>b) il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o associazioni professionali di altri Stati membri;</p> <p>c) restrizioni della libertà, per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare l'obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale in Italia o restrizioni alla libertà di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza, succursale o filiale;</p> <p>d) condizioni di reciprocità con lo Stato membro nel quale il prestatore ha già uno stabilimento, salvo quelle previste in atti comunitari riguardanti l'energia;</p> <p>e) l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale;</p> <p>f) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito in Italia;</p> <p>g) l'obbligo di essere già stato iscritto per un determinato periodo nei registri italiani o di aver in precedenza esercitato l'attività in Italia per un determinato periodo.</p>	<p><u>Art. 14 par. 1 n. 1</u></p> <p><u>Art. 14 par 1 n. 2</u></p> <p><u>Art. 14 par. 1 n. 3</u></p> <p><u>Art. 14 par. 1 n. 4</u></p> <p><u>Art. par. 1 n. 5</u></p> <p><u>Art. 14 par. 1 n. 7</u></p> <p><u>Art. 14 par. 1 n. 8</u></p>
<p>Articolo 17 (Requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale)</p> <p>1. Fatte salve le ipotesi in cui sussistono motivi imperativi di interesse</p>	<p><u>Art. 15 par. 2, 3</u></p>

<p>generale, le attività di servizio non possono essere sottoposte al rispetto di requisiti riguardanti:</p> <p>a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori;</p> <p>b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico;</p> <p>c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società;</p> <p>d) requisiti diversi da quelli relativi alle questioni disciplinate decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 o da quelli previsti in altre norme attuative di disposizioni comunitarie, che riservano l'accesso alle attività di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività;</p> <p>e) il divieto di disporre di più stabilimenti sul territorio nazionale;</p> <p>f) requisiti che stabiliscono un numero minimo di dipendenti;</p> <p>g) tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve rispettare;</p> <p>h) l'obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici;</p> <p><i>i) limiti relativi alla superficie massima di stabilimenti commerciali;</i></p> <p><i>l) limitazioni circa gli orari ed i giorni di svolgimento dell'attività.</i></p> <p>2. L'efficacia di nuove disposizioni che prevedono i requisiti di cui al comma 1 lett. a, b, c, d, e, f, g, h, è subordinata al <i>completamento della procedura di notifica alla Commissione.</i></p>	<p><u>Art. 15 par. 7</u></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 18 (Servizi di interesse economico generale)</p> <p>1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano a i servizi d'interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati, ancorché scelti con procedura ad evidenza pubblica, che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 16, le disposizioni del presente titolo si applicano alla legislazione riguardante i servizi di interesse economico generale per i quali non sono previsti regimi di esclusiva, nella misura in cui ciò non sia di ostacolo alla specifica missione di interesse pubblico.</p>	<p><u>art. 1 par. 3</u></p> <p><u>Art. 15 par. 4.</u></p>
<p style="text-align: center;">Titolo III - Libera prestazione dei servizi</p> <p style="text-align: center;">Articolo 19 (Esercizio di attività di servizi in regime di libera prestazione)</p> <p>1. La prestazione temporanea e occasionale di servizi è consentita ai cittadini comunitari e agli altri prestatori aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione Europea, quando sono stabiliti in uno stato membro.</p> <p>2. I requisiti applicabili ai prestatori di servizi stabiliti in Italia si applicano ai soggetti di cui al comma 1 in caso di prestazione temporanea e occasionale solo se sussistono ragioni di ordine pubblico, di pubblica</p>	<p><u>Art. 16 par. 1</u></p>

¹² Il Titolo II del d.lgs. 206/07 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, reca norme riguardanti la "LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI".

<p>sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.</p> <p>3. <i>Ai fini della libera prestazione dei servizi professionali</i>, restano ferme le disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206.¹²</p>	<p><u>Art.17 par. 1 n. 6</u></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 20 (Requisiti vietati)</p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del precedente articolo, il diritto alla libera prestazione di servizi di un prestatore stabilito in un altro Stato membro, non può essere comunque subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:</p> <p>a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito in Italia;</p> <p>b) l'obbligo per il prestatore di ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale nazionale, salvo i casi previsti dal presente decreto o da altre disposizioni di recepimento di norme comunitarie;</p> <p>c) il divieto imposto al prestatore di dotarsi in Italia di una determinata forma o tipo di infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;</p> <p>d) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;</p> <p>e) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi rilasciato in Italia;</p> <p>f) i requisiti, a eccezione di quelli in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro, relativi all'uso di attrezzature e di materiali che costituiscono parte integrante della prestazione del servizio;</p> <p>g) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi riguardanti i destinatari.</p> <p>2. Disposizioni in deroga a quanto previsto dal precedente comma possono essere previste solo se giustificate da gravi motivi imperativi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente.</p>	<p>Si tratta dei requisiti di cui all'art. 16 par. 2 per i quali sussiste una forte presunzione di incompatibilità con l'art. 49 TCE, trattandosi di misure di regola sproporzionate. Pertanto, nella trasposizione si è previsto di vietarli, fatta salva la possibilità di una deroga in presenza di gravi motivi</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 21 (Deroghe al regime della libera prestazione)</p> <p>1. Gli articoli 19 e 20 del presente decreto non si applicano:</p> <p>a) ai servizi di interesse economico generale ivi inclusi i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nel settore postale, i servizi contemplati dal decreto legislativo. 22 luglio 1999 n. 261¹³; 2) servizi di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura dell'energia elettrica; 3) servizi di trasporto, distribuzione, fornitura e stoccaggio di gas naturale; 4) i servizi di distribuzione e fornitura idriche e i servizi di gestione delle acque reflue; 5) il trattamento dei rifiuti; <p>b) alle materie disciplinate dal decreto legislativo. 25 febbraio 2000, n. 72¹⁴;</p> <p>c) alle materie disciplinate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196¹⁵;</p>	<p><u>Art. 17</u></p>

¹³ Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.

¹⁴ Attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

<p>d) alle materie disciplinate dalla legge 9 febbraio 1892 n. 31¹⁶;</p> <p>e) alle materie disciplinate dal regolamento (CEE) 1408/71¹⁷;</p> <p>f) per quanto riguarda le formalità amministrative relative alla libera circolazione delle persone ed alla loro residenza, alle questioni disciplinate dalle disposizioni del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30¹⁸ e successive modificazioni;</p> <p>g) per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi che si spostano in un altro Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi, agli obblighi riguardanti il visto di ingresso ed il permesso di soggiorno di cui al d.lgs. n. 286/1998¹⁹ e successive modificazioni;</p> <p>h) per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti, le materie disciplinate dal regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259/93 del Consiglio, del 10 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio;</p> <p>i) ai diritti d'autore e diritti connessi, di cui alla sezione VI del Capo II del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30²⁰ e al decreto legislativo 6 maggio 1999 n. 169²¹;</p> <p>l) agli atti per i quali la legge richiede l'intervento di un notaio;</p> <p>m) alle materie disciplinate dalla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;</p> <p>n) all'immatricolazione dei veicoli presi in leasing in un altro Stato membro;</p> <p>o) alle disposizioni riguardanti obblighi contrattuali e non contrattuali, compresa la forma dei contratti, determinate in virtù delle norme di diritto internazionale privato.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 22 (Condizioni di lavoro)</p> <p>1. Ai dipendenti distaccati in occasione di una prestazione di servizi in territorio nazionale italiano da prestatori stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui i lavoratori svolgono la propria attività in posizione di distacco.</p>	<p><u>Art. 17 par. 1 n. 2</u>, <u>considerando n. 86</u>; si richiama nella disposizione quanto già previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 72 del 2000 Attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 23 (Parità di trattamento)</p>	

¹⁵ Codice in materia di protezione dei dati personali

¹⁶ Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee.

¹⁷ Regolamento del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

¹⁸ Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

¹⁹ Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

²⁰ Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273.

²¹ Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.

<p>pratica.</p> <p>2. Il regolamento di cui all'articolo 24 prevede misure idonee per assicurare che lo Sportello unico, su richiesta, fornisca assistenza sul modo in cui i requisiti di cui al comma 1, lettera a), vengono interpretati ed applicati. L'informazione è fornita in un linguaggio semplice e comprensibile.</p> <p>3. Lo sportello unico risponde con la massima sollecitudine alle domande di informazioni o alle richieste di assistenza di cui ai commi 1 e 2 e, in caso di richiesta irregolare o infondata, ne informa senza indugio il richiedente.</p>	<p><u>Art. 7 par. 2</u></p> <p><u>Art. 7 par.3</u></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 26 (Certificazioni)</p> <p>1. Nei casi in cui è prescritto ad un prestatore o ad un destinatario di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento comprovante il rispetto di un requisito, costituisce documentazione idonea quella rilasciata da un altro Stato membro che abbia finalità equivalenti o dalla quale risulti che il requisito in questione è rispettato, ancorché in copia non autentica o sprovvista di traduzione autenticata, salvo i casi previsti da altre disposizioni di attuazione di norme comunitarie o salvo le eccezioni giustificate da motivi imperativi d'interesse generale. Ove necessario, le autorità competenti possono richiedere traduzioni in italiano non autenticate.</p> <p>2. Le disposizioni del precedente comma non si applicano ai documenti di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206²⁴, agli articoli 38, 39, 43 e 44 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163²⁵, all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 96²⁶, nonché agli atti relativi a società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata per i quali sia prescritta o consentita la pubblicità nel registro delle imprese.</p>	<p><u>Art. 5 par. 3</u></p> <p><u>Art. 5 par. 4</u></p>
<p style="text-align: center;">Titolo V – disposizioni a tutela dei destinatari</p> <p style="text-align: center;">Articolo 27 (Restrizioni vietate)</p> <p>1. La fruizione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato non può essere subordinata ai seguenti requisiti:</p> <p>a) l'obbligo per il destinatario di ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti o quello di presentare una dichiarazione presso di esse;</p> <p>b) limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari al destinatario, in ragione del luogo in cui il prestatore è stabilito o di quello in cui il servizio è prestato.</p> <p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.</p>	<p><u>Art. 19</u></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 28 (Divieto discriminazioni)</p>	

²⁴ Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

²⁵ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

²⁶ Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale.

<p>1. Al destinatario non possono essere imposti requisiti discriminatori fondati sulla sua nazionalità o sul suo luogo di residenza.</p> <p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.</p> <p>3. I prestatori provvedono affinché le condizioni generali di accesso al servizio offerto non contengano condizioni discriminatorie basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere condizioni d'accesso differenti allorché queste sono direttamente giustificate da criteri oggettivi.</p>	<p><u>Art. 20</u></p> <p><u>La Commissione propone un divieto per i prestatori; in tal caso bisognerebbe introdurre un regime sanzionatorio (non sembra si possa rinviare ad alcuna disposizione sanzionatoria del codice del consumo né alla disciplina di cui al D.Lgs. 9-7-2003 n. 215 Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.)</u></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 29 (Assistenza ai destinatari)</p> <p>1. Le autorità competenti assicurano che attraverso lo sportello unico di cui al presente decreto (<i>ovvero attraverso un diverso punto di contatto specifico</i>), i destinatari possano ottenere le seguenti informazioni:</p> <p>a) informazioni generali sui requisiti applicati negli altri Stati membri in materia di accesso alle attività di servizi e al loro esercizio, in particolare quelli connessi con la tutela dei consumatori;</p> <p>b) informazioni generali sui mezzi di ricorso esperibili in caso di controversia tra un prestatore e un destinatario;</p> <p>c) i dati delle associazioni o organizzazioni, compresi gli sportelli della rete dei centri europei dei consumatori, presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.</p> <p><i>In ottemperanza delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, l'organismo interpellato dal destinatario si rivolge, se necessario, all'organismo pertinente dello Stato membro interessato. Quest'ultimo comunica con la massima sollecitudine le informazioni richieste all'organismo richiedente, che le trasmette al destinatario. Gli Stati membri provvedono affinché tali organismi si assistano reciprocamente e si adoperino per instaurare forme efficaci di cooperazione. (art. 21 par. 3)</i></p>	<p><u>Art. 21 par. 1</u></p>
<p style="text-align: center;">Titolo VI - qualità dei servizi</p> <p style="text-align: center;">Articolo 30</p>	

(Informazioni sui prestatori e sui loro servizi)

Art. 22

1. I prestatori forniscono al destinatario **in modo chiaro e senza ambiguità, in tempo utile prima della stipula del contratto o in ogni caso prima della prestazione del servizio**, le informazioni seguenti:

- a) il nome, il suo status e forma giuridica, l'indirizzo postale al quale il prestatore è stabilito e tutti i dati necessari per entrare rapidamente in contatto e comunicare con il prestatore direttamente e, se del caso, per via elettronica;
- b) ove il prestatore sia iscritto in un registro commerciale o altro registro pubblico analogo, la denominazione di tale registro ed il numero di immatricolazione del prestatore o mezzi equivalenti atti ad identificarlo in tale registro;
- c) ove l'attività sia assoggettata ad un regime di autorizzazione, i dati dell'autorità competente o dello sportello unico;
- d) ove il prestatore eserciti un'attività soggetta all'IVA, il numero di partita IVA (*identificazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme*);
- e) per quanto riguarda le professioni regolamentate, gli ordini professionali, albi o collegi presso i quali il prestatore è iscritto, la qualifica professionale e lo Stato membro nel quale è stata acquisita;
- f) le eventuali clausole e condizioni generali applicate dal prestatore;
- g) l'esistenza di eventuali clausole contrattuali utilizzate dal prestatore relative alla legge applicabile al contratto e/o alla giurisdizione competente;
- h) l'esistenza di un'eventuale garanzia post vendita, non imposta dalla legge;
- i) il prezzo del servizio, laddove esso è predefinito dal prestatore per un determinato tipo di servizio;
- j) le principali caratteristiche del servizio, se non già apparenti dal contesto;
- k) l'eventuale assicurazione o le garanzie per responsabilità professionale, in particolare il nome e l'indirizzo dell'assicuratore o del garante e la copertura geografica.

2. Il prestatore sceglie le modalità, attraverso le quali fornire al destinatario prima della stipula del contratto o, in assenza di contratto scritto, prima che il servizio sia prestato, le informazioni di cui al comma precedente, tra le seguenti:

- a) comunicandole di propria iniziativa;
- b) rendendole facilmente accessibili sul luogo della prestazione del servizio o di stipula del contratto;
- c) rendendole facilmente accessibili per via elettronica tramite un indirizzo comunicato dal prestatore;
- d) indicandole in tutti i documenti informativi che fornisce al destinatario per presentare dettagliatamente il servizio offerto.

3. I prestatori, su richiesta del destinatario, comunicano le seguenti informazioni supplementari:

- a) ove non vi sia un prezzo predefinito dal prestatore per un determinato tipo di servizio, il costo del servizio o, se non è possibile indicare un prezzo esatto, il metodo di calcolo del prezzo per permettere al destinatario di verificarlo, o un preventivo sufficientemente dettagliato;
- b) per quanto riguarda le professioni regolamentate, un riferimento alle regole professionali in vigore nello Stato membro di stabilimento e ai mezzi per prenderne visione;

<p>c) informazioni sulle loro attività multidisciplinari e sulle associazioni che sono direttamente collegate al servizio in questione, nonché sulle misure assunte per evitare conflitti di interesse. Dette informazioni sono inserite in ogni documento informativo nel quale i prestatori danno una descrizione dettagliata dei loro servizi;</p> <p>d) gli eventuali codici di condotta ai quali il prestatore è assoggettato, nonché l'indirizzo al quale tali codici possono essere consultati per via elettronica, con un'indicazione delle versioni linguistiche disponibili;</p> <p>e) se un prestatore è assoggettato a un codice di condotta o è membro di un'associazione commerciale o di un ordine, collegio o albo professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo extragiudiziale di risoluzione delle controversie, informazioni a questo riguardo. <i>Il prestatore specifica in che modo è possibile reperire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie.</i></p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 31 (Risoluzione delle controversie)</p> <p>1. I prestatori devono fornire i propri dati, in particolare un indirizzo postale, un numero di fax o un indirizzo di posta elettronica e un numero telefonico ai quali tutti i destinatari, compresi quelli residenti in un altro Stato membro, possono presentare un reclamo o chiedere informazioni sul servizio fornito. I prestatori forniscono il loro domicilio legale se questo non coincide con il loro indirizzo abituale per la corrispondenza.</p> <p><i>Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori rispondano ai reclami di cui al primo comma con la massima sollecitudine e diano prova di buona volontà per trovare soluzioni soddisfacenti.</i></p> <p><i>Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori siano tenuti a provare che gli obblighi di informazione previsti dalla presente direttiva sono rispettati e che le informazioni sono esatte.</i></p> <p><i>Qualora per ottemperare ad una decisione giudiziaria sia necessaria una garanzia finanziaria, gli Stati membri riconoscono le garanzie equivalenti costituite presso un istituto di credito o un assicuratore stabilito in un altro Stato membro. L'istituto di credito deve essere autorizzato in uno Stato membro ai sensi della direttiva 2006/48/CE e l'assicuratore autorizzato, come appropriato, ai sensi della prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita .</i></p> <p><i>Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori, soggetti ad un codice di condotta o membri di un'associazione o di un organismo professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo di regolamentazione extragiudiziaro, ne informino il destinatario facendone menzione in tutti i documenti che presentano in modo dettagliato uno dei loro servizi e indichino in che modo è possibile reperire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a tale meccanismo. (art. 27</i></p>	<p><u>Art. 27 par. 1</u></p>

	<p>parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine</p> <p>c)..... <u>il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare</u> da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 34 (Attività multidisciplinari)</p> <p>1. I prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse solo nei casi seguenti:</p> <p>a) professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialità;</p> <p>b) prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e l'imparzialità.</p>	<p><u>Art. 25</u></p>
<p style="text-align: center;">Titolo VII – Collaborazione amministrativa</p> <p style="text-align: center;">Articolo 35 (Cooperazione tra autorità nazionali competenti)</p> <p>1. Al fine di instaurare forme efficaci di cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri, opera, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle politiche comunitarie, un sistema telematico di assistenza reciproca con le autorità competenti degli Stati dell'Unione Europea istituito dalla Commissione europea denominato IMI-Internal Market Information.</p> <p>2. Il sistema di informazione del mercato interno (IMI) è utilizzato in via</p>	<p><u>Capo VI</u></p> <p>Considerando da 105 a 112.</p> <p>Artt. da 28 a 36</p>

esclusiva dalle autorità competenti di cui all'articolo..., nel rapporto con le autorità competenti degli altri Stati membri, per le richieste di informazioni, per l'effettuazione di verifiche, ispezioni e indagini, nonché per il meccanismo di allerta di cui all'articolo..., e per lo scambio di informazioni su misure eccezionali relative alla sicurezza dei servizi di cui all'articolo....

3. Le autorità competenti di cui all'art....., responsabili del controllo e della disciplina delle attività dei servizi, si registrano nel sistema di cui al comma 1

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle politiche comunitarie – convalida la registrazione delle autorità competenti nel sistema, accreditando presso la Commissione europea i soggetti abilitati ad operare.

5. Ferme restando le competenze delle autorità di cui all'articolo..., la gestione nazionale delle attività del sistema IMI è coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, Ufficio Mercato interno e competitività.

6. Le informazioni di cui al comma 2 possono riguardare le azioni disciplinari o amministrative promosse, le sanzioni penali irrogate, le decisioni definitive relative all'insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dall'autorità competente nei confronti di un prestatore e che siano direttamente pertinenti alla competenza del prestatore o alla sua affidabilità professionale.

Articolo 36

(Meccanismo d'allerta)

Qualora un'autorità competente di cui all'articolo... venga a conoscenza di circostanze o fatti precisi gravi riguardanti un'attività di servizi che potrebbero provocare un pregiudizio grave alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente sul territorio o sul territorio di altri Stati membri, ne informa al più presto, tramite la rete IMI, lo Stato membro di stabilimento del prestatore, gli altri Stati membri interessati e la Commissione, informandone contestualmente la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

Con decreto non regolamentare del Ministro delle politiche europee, di concerto con il Ministro dell'Innovazione e le tecnologie, sono disciplinate le modalità operative e procedurali per l'inoltro dell'allerta agli altri Stati membri e per il ricevimento dell'allerta dagli altri Stati membri.

Articolo 37

(Deroghe per casi individuali)

1. In deroga all'articolo 20 e a titolo eccezionale, le autorità competenti di cui all'articolo... possono prendere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro misure relative alla sicurezza dei servizi.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere assunte esclusivamente nel rispetto della procedura di mutua assistenza di cui all'articolo.... E se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) le disposizioni nazionali a norma delle quali sono assunte le misure non hanno fatto oggetto di un'armonizzazione comunitaria riguardante il settore della sicurezza dei servizi;
- b) le misure proteggono maggiormente il destinatario rispetto a quelle che adotterebbe lo Stato membro di stabilimento in conformità delle sue disposizioni nazionali;
- c) lo Stato membro di stabilimento non ha adottato alcuna misura o ha adottato misure insufficienti rispetto a quelle di cui all'articolo...(mutua

assistenza);

d) le misure sono proporzionate.

I commi 1 e 2 lasciano impregiudicate le disposizioni che garantiscono la libertà di prestazione dei servizi o che permettono deroghe a detta libertà, previste in provvedimenti di recepimento di atti comunitari.

Articolo 38

(Mutua assistenza in caso di deroghe individuali)

1. Qualora un'autorità competente di cui all'articolo... intenda assumere una misura conformemente all'articolo 20bis, si applica la procedura di cui ai commi da 2 a 6 del presente articolo, senza pregiudizio delle procedure giudiziarie, compresi i procedimenti e gli atti preliminari compiuti nel quadro di un'indagine penale.

2.L'autorità competente di cui al comma 1 chiede allo Stato membro di stabilimento di assumere misure nei confronti del prestatore la cui attività configura un pericolo per la sicurezza dei servizi, fornendo tutte le informazioni pertinenti sul servizio in causa e sulle circostanze della fattispecie.

3.Qualora l'autorità che ha presentato la richiesta non ritiene soddisfacente la risposta dello Stato membro interessato, l'autorità notifica alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento del prestatore (dandone informazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie -) la sua intenzione di prendere misure, precisando le ragioni seguenti:

- le ragioni per le quali ritiene che le misure assunte o previste dallo Stato membro di stabilimento siano insufficienti;
- le ragioni per le quali ritiene che le misure che prevede di assumere

Articoli 28, 29, 30 e 31 della direttiva da inserire

Titolo VIII

(Adeguamento dei procedimenti autorizzatori di competenza statale)

Capo I

(Procedimenti di competenza del Ministero della Giustizia)

Articolo 39

(Procedimento per l'iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate)

1.La domanda di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate è presentata al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento.

2.Il procedimento di iscrizione deve concludersi entro due mesi dalla presentazione della domanda.

3. Il rigetto della domanda di iscrizione per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che il richiedente è stato invitato a comparire davanti al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente.

4. Qualora il Consiglio o il Collegio non abbia provveduto sulla domanda di iscrizione nel termine stabilito dal comma 2 del presente articolo, si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.241.

5. L'iscrizione all'albo o all'elenco speciale per l'esercizio di una professione regolamentata, in mancanza di provvedimento espresso, si perfeziona al momento della scadenza del termine per la formazione del silenzio assenso.

6. Dallo stesso momento decorre il termine, ove previsto, per la notificazione o comunicazione del provvedimento agli aventi diritto.

7. I principi contenuti nel presente articolo non si applicano alle disposizioni nazionali di attuazioni di norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni.

Articolo 40

(Requisiti per l'iscrizione negli albi per l'esercizio di professioni regolamentate)

1. Fermi i requisiti abilitativi stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento, costituisce titolo di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate, il decreto di riconoscimento del titolo professionale rilasciato ai sensi del titolo II, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206.

2. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri per l'esercizio delle professioni regolamentate. Il domicilio professionale è equiparato alla residenza.

Articolo 41

(Esercizio di attività professionale regolamentata)

1. L'iscrizione in albi, elenchi o registri, per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate, è consentita ad associazioni o società di uno Stato membro dell'Unione europea nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla legislazione nazionale vigente.

2. Si applica l'articolo 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248, e successive modificazioni.

Articolo 42

(Regolamenti)

1. Su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia sono adottati regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto n. 400, e successive modificazioni, per adeguare la regolamentazione vigente in materia di esercizio delle professioni regolamentate ai principi contenuti negli articoli 36, 37, 38 del presente decreto legislativo.

Articolo 43

(Modifiche al regio decreto legge 27 novembre 1933, n.1578 e successive modificazioni recante ordinamento della professione di avvocato e

procuratore)

1. All'articolo 17, del regio decreto legge 27 novembre 1933, n.1578 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, n. 1° dopo la parola "Italia" sono aggiunte le seguenti: "ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea."

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";

2. All'articolo 24 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n.1578, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al quinto comma la parola "tre" è sostituita dalla seguente "due";

b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 35, comma 4 e 5, del presente decreto legislativo (inserire il numero della presente legge)."

3. All'articolo 31 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n.1578, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo la parola "residenza" sono inserite le seguenti "o il suo domicilio professionale";

b) al quarto comma la parola "tre" è sostituita dalla seguente "due";

c) il sesto comma è sostituito dal seguente "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 35, commi 4 e 5, del presente decreto legislativo (inserire il numero della presente legge)."

4. All'articolo 37 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n.1578, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, n. 3°, dopo la parola "residenza" sono inserite le seguenti "o del domicilio professionale";

b) al primo comma, n. 4°, dopo la parola "residenza" sono inserite le seguenti "o il suo domicilio professionale".

5. L'espressione "Ministro di grazia e giustizia" o "Ministro per la grazia e giustizia" ovunque ricorra è sostituita dalla seguente "Ministro della giustizia", l'espressione "Ministero di grazia e giustizia" ovunque ricorra è sostituita dalla seguente "Ministero della giustizia".

Articolo 44

(Modifiche alla legge 7 gennaio 1976, n.3 e successive modificazioni recante ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale)

1. All'articolo 30, comma 1, della legge 7 gennaio 1976, n.3 e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica, dopo le parole "la residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale,";

2. All'articolo 31, della legge 7 gennaio 1976, n.3 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), le parole "o cittadino" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o"

b) al comma 1, lettera e), dopo le parole "la residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale,";

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";

3. All'articolo 32 della legge 7 gennaio 1976, n.3 e successive modificazioni

sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1 la parola “tre” è sostituita dalla seguente “due”;
- il comma 2 è sostituito dal seguente “Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 35, commi 4 e 5, del presente decreto legislativo (inserire il numero della presente legge).”.

4. All’articolo 33, comma 2, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e successive modificazioni dopo le parole “di residenza” sono inserite le seguenti: “o di domicilio professionale.”.

5. L’espressione “Ministro di grazia e giustizia” ovunque ricorra è sostituita dalla seguente “Ministro della giustizia”, l’espressione “Ministero di grazia e giustizia” ovunque ricorra è sostituita dalla seguente “Ministero della giustizia”.

Articolo 45

(Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n.251 e successive modificazioni,
recante istituzione dell’albo professionale degli agrotecnici)

1. All’articolo 5 della legge 6 giugno 1986, n.251 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), le parole “della Comunità europea” sono sostituite con le parole “dell’Unione europea”;

b) al comma 1, lettera d), dopo le parole “essere residente” sono inserite le seguenti “o avere il domicilio professionale”;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1. bis. Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.”;

2. All’articolo 6, della legge 6 giugno 1986, n.251 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole “l’aspirante risiede” sono inserite le seguenti:”o ha il domicilio professionale”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: “1-bis. “Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 35 del presente decreto legislativo (inserire il numero della presente legge).”;

c) al comma 2, dopo le parole “indirizzo di residenza” sono inserite le seguenti: “o di domicilio professionale”.

3. All’articolo 10-bis, comma 3, della legge 6 giugno 1986, e successive modificazioni n.251, le parole “cittadini italiani,” sono soppresse;

4. L’espressione “Ministro di grazia e giustizia” ovunque ricorra è sostituita dalla seguente “Ministro della giustizia”, l’espressione “Ministero di grazia e giustizia” ovunque ricorra è sostituita dalla seguente “Ministero della giustizia”.

Articolo 46

(Modifiche alla legge 9 febbraio 1942, n.194 e successive modificazioni,
recante disciplina giuridica della professione di attuario)

1. All’articolo 4, della legge 9 febbraio 1942, n.194 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, lettera a) dopo le parole “ovvero cittadino” inserire le seguenti: “di uno Stato membro dell’Unione europea o”;

b) al primo comma la lettera f), è sostituita dalla seguente: “f) avere la residenza o il domicilio professionale in Italia.”;

c) dopo il primo comma è inserito il seguente:

“Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.”;

2. All’articolo 8, della legge 9 febbraio 1942, n.194 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, numero 2°, dopo la parola “residenza” sono inserite le seguenti: “o di domicilio professionale”;

b) al primo comma, numero 4°, dopo “di Stato” inserire le seguenti “membro dell’Unione europea o di Stato”;

c) dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

“Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 35, del presente decreto legislativo (inserire il numero della presente legge).”.

L’articolo 20 della legge 9 febbraio 1942, n.194 e successive modificazioni è abrogato;

3. L’espressione “Ministro di grazia e giustizia” ovunque ricorra è sostituita dalla seguente “Ministro della giustizia”, l’espressione “Ministero di grazia e giustizia” ovunque ricorra è sostituita dalla seguente “Ministero della giustizia”.

Articolo 47

(Modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 434 e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di perito agrario)

1. All’articolo 30, comma 1, della legge 28 marzo 1968 e successive modificazioni, n. 434 è apportata la seguente modifica, dopo le parole “la residenza” sono inserite le seguenti: “o il domicilio professionale.”;

2. All’articolo 31 della legge 28 marzo 1968, n. 434 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), le parole “delle Comunità europee” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Unione europea”;

b) al comma 1, lettera c), dopo le parole “la residenza anagrafica” sono inserite le seguenti: “o il domicilio professionale.”;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.”;

2. All’articolo 32 della legge 28 marzo 1968, n.434 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma la parola “tre” è sostituita dalla seguente “due”;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente “Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 35, commi 4 e 5, del presente decreto legislativo (inserire il numero della presente legge).”.

3. L’espressione “Ministro per la grazia e la giustizia” ovunque ricorra è sostituita dalla seguente “Ministro della giustizia”, l’espressione “Ministero di grazia e giustizia” ovunque ricorra è sostituita dalla seguente “Ministero della giustizia”.

Articolo 48

(Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di giornalista)

1. All’articolo 26, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n.69 e

successive modificazioni è apportata la seguente modifica, dopo le parole “la loro residenza” sono inserite le seguenti: “o il loro domicilio professionale.”.

2. All'articolo 27, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e successive modificazioni è apportata la seguente modifica, dopo le parole “la residenza” sono inserite le seguenti “o il domicilio professionale”.

All'articolo 29, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: “Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.”;

b) al secondo comma, le parole da “entro” a “iscrizione” sono sostituite dalle seguenti “Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 35 del presente decreto legislativo (inserire il numero della presente legge).”.

3. Dopo l’articolo 31 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 31 bis

I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti e nell’elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente, agli articoli 33 e 35.”.

4. All’articolo 37 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche dopo la parola “residenza”, ovunque ricorra sono aggiunte le parole “o domicilio professionale”;

5. L’espressione “Ministro per la grazia e giustizia” ovunque ricorra è sostituita dalla seguente “Ministro della giustizia”, l’espressione “Ministero di grazia e giustizia” ovunque ricorra è sostituita dalla seguente “Ministero della giustizia”.

Articolo 49

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139, recante costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili)

1. All’articolo 36 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139 dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“4.bis. Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.”

2. All’articolo 37 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139, il comma 6 è sostituito dal seguente “Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 35, commi 4 e 5, del presente decreto legislativo (inserire il numero della presente legge).”.

Articolo 50

(Modifiche alla legge 24 maggio 1967, n. 396 e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di biologo)

1. All’articolo 5 della legge 24 maggio 1967, n. 396 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo le parole “ovvero cittadino” sono inserite le seguenti: “di uno Stato membro dell’Unione europea o”;

b) alla lettera e), dopo le parole “la residenza” sono inserite le seguenti: “o il domicilio professionale”;

c) dopo il primo comma è inserito il seguente:

“Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.”

2.All’articolo 8, comma quinto, della legge 24 maggio 1967, n.396 e successive modificazioni è apportata la seguente modifica la parola “stranieri”, è sostituita con le seguenti “di Stati non membri dell’Unione europea”;

3.All’articolo 10 della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni il secondo comma è sostituito dal seguente: “Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 35, commi 3,4 e 5, del presente decreto legislativo (inserire il numero della presente legge).”.

4.All’articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1967, n. 396 e successive modificazioni, dopo la parola “residenza” sono inserite le seguenti “o domicilio professionale”;

5.L’espressione “Ministro per la grazia e la giustizia” ovunque ricorra è sostituita dalla seguente “Ministro della giustizia”, l’espressione “Ministero di grazia e giustizia” ovunque ricorra è sostituita dalla seguente “Ministero della giustizia”.

Articolo 51

(Modifiche alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 e successive modificazioni, recante norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro)

1. All'articolo 3, primo comma , lettera a), della legge 11 gennaio 1979, n.12 e successive modificazioni, le parole “della Comunità economica europea” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Unione europea”;

2. All’articolo 8, terzo comma, della legge 11 gennaio 1979, n.12 e successive modificazioni, dopo la parola “domicilio” è inserita la parola “professionale”;

3. All'articolo 9 della legge 11 gennaio 1979, n.12 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, lettera a), le parole “della Comunità economica europea” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Unione europea”;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

“Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.”;

c) al quarto comma la parola “tre” è sostituita dalla parola “due”;

d) il settimo comma è sostituito dal seguente “Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 35, commi 4 e 5, del presente decreto legislativo (inserire il numero della presente legge).”.

4. L’espressione “Ministro di grazia e giustizia” ovunque ricorra è sostituita dalla seguente “Ministro della giustizia”.

Articolo 52

(Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n.112 e successive modificazioni, recante disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo)

1. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n.112 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo le parole “ovvero cittadino” sono inserite le seguenti: “di uno Stato membro dell’Unione europea o” ;

b) la lettera e), dopo la parola “residenza” sono inserite le seguenti “o il domicilio professionale”;

dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

“Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.

Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 35 del presente decreto legislativo (inserire il numero della presente legge).”.

L’espressione “Ministro per la grazia e la giustizia” ovunque ricorra è sostituita dalla seguente “Ministro della giustizia”.

Articolo 53

(Modifiche alla legge 12 novembre 1990, n.339, recante decentramento dell’ordine nazionale dei geologi)

1. Al comma 6, dell’articolo 6 della legge 12 novembre 1990, n.339, le parole “cittadini italiani” sono soppresse.

Articolo 54

(Modifiche alla legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante ordinamento della professione di tecnologo alimentare)

All’articolo 26, comma 1, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, è apportata la seguente modifica, dopo la parola “residenza” sono inserite le seguenti “o il domicilio professionale”;

All’articolo 27 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), le parole “della Comunità economica europea” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Unione europea”;

b) al comma 1, lettera d), dopo la parola “residenza” sono aggiunte le seguenti “o il domicilio professionale”;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“ 1.bis. Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.”;

d) al comma 3, la parola “tre” è sostituita dalla seguente “due”;

e) il comma 4, è sostituito dal seguente “Si applicano i commi 4 e 5 dell’articolo 35 della legge (inserire numero della presente legge).”.

3. Al comma 4, dell’articolo 49, le parole “cittadini italiani,” sono soppresse.

4. L’espressione “Ministro di grazia e giustizia” ovunque ricorra è sostituita dalla seguente “Ministro della giustizia”, l’espressione “Ministero di grazia e giustizia” ovunque ricorra è sostituita dalla seguente “Ministero della giustizia”.

Articolo 55

(Modifiche alla legge 2 febbraio 1990, n.17, recante modifiche all’ordinamento professionale dei periti industriali)

1. All’articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n.17, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a) le parole “delle Comunità europee” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Unione europea” ;

b) al comma 1, lettera d), dopo la parola “anagrafica” sono inserite le seguenti “o il domicilio professionale”;

<p>c) dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4.bis. “Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.”;</p> <p>d) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5.bis. “Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 35 del presente decreto legislativo (inserire il numero della presente legge).”.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 56 (Modifiche alla legge 23 marzo 1993, n.84, recante ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale)</p> <p>1. All'articolo 2 della legge 23 marzo 1993, n. 84 dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1.bis. “Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.”.</p> <p style="text-align: center;">Art. 57 (Abrogazioni)</p> <p>1. L’articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 è abrogato</p>	
<p style="text-align: center;">TITOLO IX (Disposizioni finali)</p> <p style="text-align: center;">Capo I (Abrogazioni)</p> <p style="text-align: center;">Articolo</p> <p>1. L’articolo 19 comma 2 secondo periodo della legge 7 agosto 1990 n. 241 è abrogato.</p> <p style="text-align: center;">Capo II (Poteri sostitutivi)</p> <p style="text-align: center;">Articolo</p> <p>1. Ove sia riscontrato il mancato adeguamento legislativo o amministrativo nelle materie di loro competenza, da parte delle Regioni e delle province autonome agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/123/CE, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie esercitano i poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, secondo la procedura disciplinata all’articolo 10 comma 3 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.</p>	